



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Fombio (LO) - Via Roma n° 83 - CAP 26861 -

Tel. 0377/32362 - 36959

P. IVA 05979160156 CF 82500030158

comune.fombio@pec.regione.lombardia.it -

www.comune.fombio.lo.it

Prot. _____

data 10.07.2024

OGGETTO: Ordinanza del Sindaco n. 9 del 10 luglio 2024

Via Battisti e Via Piantada – modifica temporanea dal 11 luglio 2024 al 19 luglio 2024 alla viabilità veicolare per lavori di rifacimento tappetino d'usura della sede stradale connessione ad intervento di sostituzione rete adduzione gas metano comunale

IL SINDACO

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/1995 e ss.mm. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.;

Premesso che:

- a) con determinazione n. 88 del 28/10/2010 è stato disposto l'affidamento in via definitiva del servizio di distribuzione del gas naturale a S.I.Me. S.p.A., quale aggiudicataria della procedura di gara ristretta indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 203278 del – S132 del 10/7/2010;
- b) con deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 2 agosto 2021 si è approvato il Programma 2022-2024 di sostituzione integrale delle condotte di distribuzione del gas metano posate nel territorio comunale nel triennio 1970-1974, da eseguirsi da parte dell'attuale gestore S.I.M. S.r.l. mediante la sostituzione delle condotte e dei relativi allacciamenti alle utenze finali, nonché l'integrale rifacimento del pavimento superficiale delle strade interessate mediante riasfaltatura, ovvero posa del materiale preesistente in presenza di superficie di pietra, elementi autobloccanti, ecc.;
- c) nel mese di giugno 2023 l'impresa incaricata ha provveduto all'esecuzione dell'intervento di sostituzione della rete gas metano comunale in Via Battisti ed in Via Piantada, per la porzione ricompresa tra la stessa Via Battisti e Via del Laghetto (pr. ed. n. 10/2023), procedendo ad un ripristino temporaneo della sede stradale;

Considerato che sono decorsi i tempi di ordinario assestamento dei re-interri eseguiti e che l'Area Tecnica comunale ha concertato con il gestore di rete S.I.M. S.r.l. la programmazione della seconda fase di intervento, consistente nell'integrale rifacimento del tappetino d'usura della sede stradale in manto d'asfalto e della segnaletica orizzontale;

Ravvisato che:

- a) per una maggiore tutela della sicurezza e della incolumità pubblica si ritiene necessario procedere alla modifica viabilistica per i tratti interessati dai lavori, consistente nell'istituzione del divieto di sosta e fermata lungo l'intero tratto stradale, nonché di divieto alla circolazione per la parte oggetto di esecuzione lavori con cantiere in rapido movimento, da segnalarsi con apposite barriere temporanee mobili;
- b) tale scelta intende prevenire potenziali infortuni/danni a persone/cose non addette ai lavori,

- nonché tutelare l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori da interferenze altrimenti connesse alla presenza di persone non addette alle attività di cantiere;
- c) dovrà comunque garantirsi lo spazio utile per consentire il transito sui tratti stradali dei veicoli di primo soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine;

ORDINA

per il periodo **da giovedì 11 luglio 2024 fino a venerdì 19 luglio 2024 compreso** (con esclusione di domenica 14 luglio 2024), nella fascia oraria decorrente **dalle ore 8:00 alle ore 18:00**, in **Via Battisti** ed in **Via Piantada**, quest'ultima per la sola porzione dalla medesima Via Battisti fino a Via del Laghetto:

- a) il divieto di fermata ed il divieto di sosta, con rimozione coatta estesa a tutte le categorie dei veicoli;
- b) il divieto di transito, per la sola porzione di effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, costituiti da cantiere in rapido movimento con interesse di porzioni aventi estensioni lineari di circa 50 m, da segnalare con apposite barriere mobili ed adeguata cartellonistica temporanea con installazione/rimozione a cura dell'impresa esecutrice;

PRECISA

- 1) che compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento è stabilita deroga al divieto di transito esclusivamente per i veicoli di primo soccorso, pronto intervento, gestione emergenze e pubblica sicurezza;
- 2) l'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata, a carico dell'impresa esecutrice, e dotata di idonea segnaletica verticale, anche luminosa qualora sia necessario il permanere delle modifiche alla viabilità e/o l'occupazione di suolo pubblico nelle ore serali e notturne, ovvero in presenza di fenomeni atmosferici comportanti riduzione della visibilità;
- 3) per l'intera durata dell'intervento dovrà essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali di accesso alle abitazioni private, se non altrimenti impedito da evidenti e non differentemente risolvibili motivi di sicurezza (in questo caso predisponendo percorsi pedonali alternativi adeguatamente segnalati e coerenti con le vigenti norme di sicurezza);
- 4) l'impresa esecutrice è tenuta al rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. ed all'art. 30 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.;
- 5) per tutto quanto non specificato rimane sottesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e dal D.P.R. n. 195/1992 e succ. mod.;
- 6) la presente ordinanza avrà efficacia e decorrerà immediatamente dalla posa della segnaletica stradale di circostanza;

DISPONE

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.;
- che i veicoli impropriamente in sosta nelle vie interessate dal presente atto saranno oggetto di rimozione coatta e di trasporto presso deposito autorizzato dalla locale Prefettura;
- che la restituzione ai legittimi proprietari dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia;
- che si demanda al Servizio Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dall'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. l'osservanza della presente ordinanza, facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare;

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. è ammesso ricorso contro la presente ordinanza entro il termine di 60

(sessanta) giorni da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale esposto. Il ricorso dovrà contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento, con eventuale proposta di sua modifica/aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, nelle forme di legge, all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.;

- che in via alternativa a quanto sopra descritto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, ai sensi della Legge n. 1034/1971 e succ. mod.;
- che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per la durata di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data odierna.

Fombio, 10 luglio 2024

Il Sindaco

avv. Davide Passerini

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod.*